



- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Novembre 2019 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Settembre 2019 Pag. 4
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Settembre 2019 Pag. 5

AFFARI GENERALI:

- CONAI: rimodulato il contributo ambientale per gli imballaggi in carta, plastica e legno Pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA:

- FGAS – Banca dati, richiesta delle abilitazioni per comunicare i dati sugli interventi Pag. 8
- ADR – Aggiornamento normativa, spessore cisterne Pag. 9
- Reach – Obbligo di notifica per le miscele pericolose, proroga Pag. 9
- Albo Gestori Ambientali
Legale rappresentante-responsabile tecnico, chiarimenti Pag. 10
- Marcatura CE
Apparecchi che bruciano carburanti gassosi, aggiornamento normativa Pag. 10
- Prevenzione Incendi – D.M. 12 aprile 2019, Circolare VVF n. 15406/2019 Pag. 11
- Reach/CLP – Modificato l'allegato V del Regolamento Reach Pag. 12
- AIA – Modulistica domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale Pag. 13
- Ambiente/CAM – Modificati i criteri ambientali minimi relativi agli arredamenti per interni Pag. 13
- Giocattoli – Aggiornamento normativa, Cromo VI Pag. 14
- Rifiuti – Recupero dei rifiuti, Legge “sblocca cantieri” e chiarimenti Regione Veneto Pag. 14
- Attrezzature di Lavoro
Verifiche periodiche, adottato il ventiduesimo elenco Pag. 16
- Rifiuti – Impianti di produzione di biometano da rifiuti, Regione Veneto Pag. 17
- Reach/CLP – Online la versione aggiornata della banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) Pag. 17
- Sicurezza Lavoro – Valutazione del rischio vibrazioni, volume Inail Pag. 18
- Sicurezza Lavoro – Interpelli n. 5 e n. 6 del 2019 del Ministero Lavoro, sicurezza segnaletica stradale e formazione, lavori in quota Pag. 19

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 21

SCADENZARIO NOVEMBRE 2019

15.11.19 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

15.11.19 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

18.11.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **ottobre 2019**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

18.11.19 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al terzo trimestre (luglio-settembre 2018), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

Ricordiamo che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%, ad eccezione dei versamenti trimestrali effettuati a norma dell'art. 74, quarto comma.

18.11.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di ottobre (cod. 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

18.11.19 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di ottobre (cod. 1001 – 1002 – 1012 ecc.).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

18.11.19 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di ottobre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

18.11.19 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

18.11.19 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2019 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2019

18.11.19 ⇒ INAIL:

scade il termine per il versamento della 3^a rata del premio Inail relativo all'autoliquidazione 2018/2019.

20.11.19 ⇒ ENASARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il terzo trimestre 2019.

21.11.19 ⇒ FONDAPI:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre settembre - ottobre 2019 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

25.11.19 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **ottobre 2019**:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; é prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

Presentazione:

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

29.11.19 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° novembre o rinnovati tacitamente a decorrere dal 1° novembre. I contratti di locazione, dopo il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati entro 30 giorni dalla data degli stessi.

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione che non hanno optato per la cedolare secca.

Il versamento va effettuato con il Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione per i non titolari di partita Iva.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per prima registrazione
- 1501 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per annualità successive
- 1502 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per cessioni di contratto
- 1503 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per risoluzione del contratto
- 1504 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di registro per proroghe del contratto
- 1505 locazione e affitto di beni immobili - Imposta di bollo
- 1506 locazione e affitto di beni immobili - Tributi speciali e compensi
- 1507 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1508 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- 1509 locazione e affitto di beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- 1510 locazione e affitto di beni immobili - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

30.11.19 ⇒ INPS UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di ottobre 2019.

30.11.19 ⇒ FASI:

scade il termine per il versamento della quota contributiva relativa al 4° trimestre 2019.

02.12.19 ⇒ ACCONTI D'IMPOSTA – IRPEF – IRAP – SECONDA O UNICA RATA – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE - VERSAMENTO:

scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuto per il 2019.

L'importo da versare è pari all'acconto così calcolato, al netto della prima rata eventualmente già versata (in unica soluzione o in forma rateizzata).

02.12.19 ⇒ COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA EFFETTUATE NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DEL 2019:

Adempimento:

Termine ultimo per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva del 3° trimestre 2019.

Soggetti:

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Modalità:

La presentazione avviene con modalità telematica.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI SETTEMBRE 2019

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di SETTEMBRE, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

	75%
SETTEMBRE 2018 / SETTEMBRE 2019	+0,1%
	75%
	75%

- Variazione biennale:

	75%
SETTEMBRE 2017 / SETTEMBRE 2019	+1,4%
	75%
	+1,05%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2019	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1				2019
2018	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	+1,4	+1,0	2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI SETTEMBRE 2019**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di SETTEMBRE, acquisite dal sito internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it):

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,6162
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,4578
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4634
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	118,2419
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,9203
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,89092
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,1004
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	10,6968
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,0903

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

CONAI: RIMODULATO IL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA, PLASTICA E LEGNO

Milano, 30 luglio 2019 – Il Consiglio di amministrazione CONAI, valutate le richieste dei consorzi di filiera Comieco, Corepla e Rilegno, ha deliberato una rimodulazione del **contributo ambientale** per gli imballaggi in **carta, plastica e legno** che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.

La decisione è stata presa per continuare a garantire un equilibrio economico che assicuri le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale.

Il contributo per gli imballaggi in **carta**, competenza di Comieco, passerà da 20 EUR/tonnellata a **35 EUR/tonnellata**. Resterà invece invariato il contributo aggiuntivo (20 EUR/tonnellata) per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi, per i quali il contributo ambientale diventerà quindi **55 EUR/tonnellata**.

Le motivazioni principali della modifica sono la nuova, forte diminuzione dei valori economici del macero e il costante incremento dei quantitativi di imballaggi in carta che vengono conferiti al Consorzio: da gennaio 2019, infatti, Comieco ha ripreso in gestione oltre 600.000 tonnellate di materiale comunale e proveniente da raccolta differenziata, che prima venivano gestite autonomamente sul mercato. Nuova prova del fatto che il ruolo di sussidiarietà al mercato stesso svolto da CONAI e dai consorzi di filiera continua a funzionare.

Rimodulato anche il contributo ambientale per gli imballaggi in **plastica**, competenza di Corepla, soprattutto in ragione dell'aumento del 12% della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nell'ultimo anno.

Il valore medio del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica passerà da 263 EUR/tonnellata a **330 EUR/tonnellata**.

Resteranno in vigore le quattro fasce contributive valide dal 1° gennaio 2019, che sono state però riformulate per portare a regime un processo di diversificazione che le renda più coerenti con l'effettiva selezionabilità e riciclabilità degli imballaggi allo stato delle tecnologie attuali.

Invariate le prime due fasce. La A continuerà a riguardare imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito commercio&industria, con un contributo ambientale pari a **150 EUR/tonnellata**. La B1 resterà dedicata a imballaggi con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata da circuito domestico, e il suo contributo rimarrà di **208 EUR/tonnellata**.

La fascia B2, invece, diventerà quella dedicata a imballaggi con una filiera di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo, sia da circuito domestico sia da commercio&industria. Il suo contributo ambientale sarà di **436 EUR/tonnellata**.

Infine la fascia C, quella degli imballaggi non selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali, vedrà il contributo passare da 369 EUR/tonnellata a **546 EUR/tonnellata**.

Il contributo per gli imballaggi in **legno**, competenza di Rilegno, aumenterà da 7 EUR/tonnellata a **9 EUR/tonnellata**.

Accanto all'aumento delle quantità conferite, la prima ragione del leggero incremento è la chiusura dell'unico impianto di riciclo del legno nel sud Italia, che ha fatto aumentare i costi di trasporto del materiale al nord per l'avvio a riciclo.

L'aumento avrà effetto anche sulle **procedure forfettarie/semplificate per importazione di**

imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

In particolare, le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in EUR) passeranno da 0,16 a **0,17% per i prodotti alimentari imballati** e da 0,08 a **0,09% per i prodotti non alimentari imballati**. Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 65 a **85 EUR/tonnellata**.

In Italia, nel 2018, il sistema rappresentato da CONAI e dai consorzi di filiera ha recuperato l'80,6% dei rifiuti di imballaggio, ossia circa 10,7 milioni di tonnellate dei 13,3 milioni totali immessi al consumo. Di questi, la parte avviata a riciclo sfiora il 70%.

Per ulteriori informazioni:

- ✓ Contributo diversificato Carta

<http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato-carta/>

- ✓ Contributo diversificato Plastica

<http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato-plastica/>

Per domande e chiarimenti è a disposizione il numero verde CONAI 800 337799.

FGAS BANCA DATI, RICHIESTA DELLE ABILITAZIONI PER COMUNICARE I DATI SUGLI INTERVENTI

Fonte Ecocerved

Dal 6 settembre è possibile richiedere le credenziali per la comunicazione degli interventi alla Banca Dati FGAS.

Il DPR 146/2018 prevede che, a decorrere dal 25 settembre, l'impresa certificata ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona certificata, comunicano per via telematica alla Banca dati FGAS, entro 30 giorni dalla data dell'intervento di installazione, del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e dello smantellamento, le informazioni previste dall'articolo 16 del DPR.

Vanno comunicati tutti gli interventi svolti su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore e antincendio, celle frigorifero installate su camion e rimorchi e commutatori elettrici contenenti FGAS.

L'area **Comunicazione interventi** sarà attiva a partire dal 18 settembre, sul portale [Banca Dati FGAS](#).

A partire dal 10 settembre i soggetti obbligati alla comunicazione degli interventi dovranno richiedere al Registro FGAS le credenziali che consentono l'accesso alla Banca Dati e la comunicazione: la richiesta va effettuata trasmettendo una *richiesta abilitazioni*, via telematica, dal sito www.fgas.it accessibile con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o di un suo delegato.

Le credenziali vengono richieste dalle imprese certificate oppure dalle imprese non certificate per conto del proprio personale certificato.

Nella richiesta devono essere indicati i nominativi delle persone che opereranno sulla Banca Dati ed effettueranno materialmente l'inserimento delle informazioni relative agli interventi: una volta che la richiesta è stata accolta dalla Camera di commercio questi soggetti ricevono, via mail, le credenziali per l'accesso.

Queste persone possono essere interne all'impresa/ente (p.es. personale amministrativo) o esterni ad essa (p.es. professionista o associazione di categoria).

In allegato a questa notizia trovate il manuale che illustra come presentare la richiesta.

FAQ e altre informazioni sono disponibili sul sito [Ecocamere](#), sempre dal medesimo sito è possibile trasmettere i propri [quesiti](#).

Il Manuale Richiesta Abilitazioni è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ADR AGGIORNAMENTO NORMATIVA, SPESSORE CISTERNE

Resa disponibile dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Nota del 19 settembre 2019 prot. 27566/E con la quale sono forniti chiarimenti in merito allo spessore minimo che devono avere le cisterne adibite al trasporto di sostanze pericolose ADR classe 2.

Con l'edizione 2013 dell'ADR viene previsto l'uso di acciai austeno-ferritici cosiddetti "duplex" tra i materiali da costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada, indicando gli spessori minimi di riferimento, diversi da quelli previsti nell'Edizione 2011 dell'ADR.

Alcune cisterne potrebbero presentare uno spessore inferiore a quello minimo ammesso per lo specifico materiale impiegato.

Il Ministero invita pertanto i propri uffici provinciali della Motorizzazione a verificare lo spessore delle cisterne in acciaio austeno-ferritico (duplex) sulla base dell'ADR 2013, e nel caso venisse riscontrato uno spessore non compatibile con il materiale utilizzato la cisterna dovrà essere declassata per essere adibita al trasporto di merce non pericolosa.

I testi della Nota 2019 e della Circolare 2011 sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

REACH OBBLIGO DI NOTIFICA PER LE MISCELE PERICOLOSE, PROROGA

Fonte <https://reach.mise.gov.it>

L'Helpdesk REACH, Servizio Nazionale di Assistenza alle Imprese comunica nelle news che è stata prorogata di un anno la scadenza per la notifica armonizzata ai centri antiveleno per le miscele pericolose.

Infatti la Commissione Europea sta procedendo all'adozione di un atto delegato che rinverrà la prima data di scadenza per l'invio della notifica armonizzata ai centri antiveleni (per le miscele destinate al consumo) dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.

L'entrata in vigore dell'atto delegato è previsto entro la fine dell'anno. Le altre date di scadenza per l'adeguamento non saranno interessate.

La Commissione sta inoltre procedendo alla risoluzione di alcune delle preoccupazioni sollevate dalle parti interessate in merito alla fattibilità degli obblighi di notifica e si prevede nel 2020 un'ulteriore modifica dell'allegato VIII.

ALBO GESTORI AMBIENTALI LEGALE RAPPRESENTANTE-RESPONSABILE TECNICO, CHIARIMENTI

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Resa disponibile dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali la Circolare n. 10 del 16 ottobre 2019 recante “*Chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche ai sensi dell'art.2 comma 5 della Delibera n. 6 del 30.05.2017*”.

La su richiamata Delibera n. 6/2017 prevede che il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno vent'anni, sia esentato dalle verifiche per ricoprire l'incarico di responsabile tecnico.

Con il nuovo provvedimento il Comitato chiarisce che se intende svolgere la funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, viene meno questa agevolazione e dovrà sostenere la verifica iniziale costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico come previsto dalla delibera n. 4 del 25 giugno 2019.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

MARCATURA CE APPARECCHI CHE BRUCIANO CARBURANTI GASSOSI, AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248d del 22 ottobre 2019 il DPR 6 agosto 2019 n. 121 contenente il “*Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.*”

Con tale decreto, in vigore dal 6 novembre p.v., viene disposto l'allineamento della normativa nazionale che disciplina la marcatura CE degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ex DPR 15 novembre 1996 n. 661 alle nuove disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento UE n. 426 del 9 marzo 2016 che disciplinano l'immissione sul mercato di detti prodotti.

Fra le modifiche introdotte si segnala l'obbligo per tutti gli apparecchi immessi o messi a disposizione nel mercato italiano:

- di essere corredati da istruzioni per l'installazione destinate all'installatore, istruzioni d'uso e manutenzione destinate agli utenti, eventuali avvertenze del caso, da apporre anche sull'imballaggio redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana, nonché della traduzione in italiano della dichiarazione di conformità;
- di essere corredati in lingua italiana o anche in lingua italiana, come parte integrante della dichiarazione UE di conformità, dalle istruzioni per l'incorporazione nell'apparecchio o per il suo assemblaggio per costituire un apparecchio, nonché per la sua regolazione, il suo funzionamento e la sua manutenzione.

Il testo del DPR n. 121 del 6 agosto 2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

PREVENZIONE INCENDI D.M. 12 APRILE 2019, CIRCOLARE VVF N. 15406/2019

Fonte www.vigilfuoco.it

Resa disponibile sul sito www.vigilfuoco.it la Circolare prot. 15406 del 15 ottobre 2019 recante “D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.”.

Con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del decreto del 12 aprile 2019, prevista per il 20 ottobre p.v., il Ministero dell'Interno ha ritenuto opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in esame.

In particolare sono fornite indicazioni in merito a:

Articolo 2 del D.M. 12 aprile 2019

Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l'elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. *Codice di prevenzione incendi*; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall'originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.

Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al *Codice* diventano l'unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l'entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l'applicazione alle stesse del *Codice* comportasse incompatibilità con le porzioni dell'attività non oggetto di intervento.

Al tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al *Codice*; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell'attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l'intera attività adottando le norme tecniche allegate al *Codice*.

Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al *Codice* possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio, non solo delle attività “*sottosoglia*”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nello citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l'applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall'applicazione delle normative di tipo tradizionale.

Articolo 3 del D.M. 12 aprile 2019

Tale articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l'articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.

Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo

tradizionale (elencate all'art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al *Codice*, per talune attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un'attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l'applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016). Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto *doppio binario*.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

REACH/CLP MODIFICATO L'ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO REACH

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea del 10.10.2019 serie L n. 259 il *“Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).”*

Con tale provvedimento viene modificata la voce 12 dell'Allegato V del Regolamento REACH e viene incluso il "digestato" accanto a compost e biogas.

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di sostanze che sono esentate dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del suddetto regolamento. Il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche. Il biogas, ottenuto mediante il medesimo processo del digestato o altri processi di digestione anaerobica, così come il compost derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili simili sono già elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006. Pertanto, anche il digestato — che non è un rifiuto o non lo è più — dovrebbe figurare nell'elenco di tale allegato, in quanto è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione e la sua esenzione dalle disposizioni dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica gli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

L'inserimento del digestato nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe aver l'effetto di precisare che il digestato è esentato dalla registrazione, per ragioni analoghe a quelle che giustificano l'esenzione in vigore per il compost e il biogas, eliminando in tal modo le incertezze incontrate dai produttori e dagli utilizzatori di digestato così come dalle autorità che ne controllano l'applicazione.

Il testo del Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

AIA
MODULISTICA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DI COMPETENZA STATALE

Fonte www.va.minambiente.it

Resa disponibile sul sito Ministeriale dal 6/10/2019 il Decreto n. 311 del 10/10/2019 recante la "Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale".

Il provvedimento contiene la modulistica e la guida alla compilazione.

In particolare, il formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale è definito in conformità agli allegati 1 (Domanda), 2 (Informazioni generali), 3 (Dati e notizie sull'installazione attuale), 4 (Dati e notizie sull'installazione da autorizzare), 5 (Applicazione delle BAT ed effetti ambientali) e 6 (Attuazione delle prescrizioni e PMC) al presente decreto. Al fine di facilitare l'utilizzo della modulistica di cui al comma 1, è approvata la Guida alla compilazione di cui all'allegato 7.

Dal nostro sito www.apiverona.it è possibile accedere a tutta la Modulistica e alla Guida per la compilazione della domanda.

AMBIENTE/CAM
MODIFICATI I CRITERI AMBIENTALI MINIMI RELATIVI AGLI ARREDAMENTI PER INTERNI

Si segnala il Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 luglio 2019 (G.U. n. 167/2019) con il quale il Ministero rivede i requisiti definiti per i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi agli arredamenti per interni.

Il D.M. 3 luglio 2019 apporta le seguenti modifiche al precedente D.M. 11 gennaio 2017:

- Sono stati eliminati il nickel e il cromo esavalente tra le sostanze vietate nella placcatura dei componenti, parti o materiali utilizzati;
- È stata modificata la tabella relativa ai limiti di concentrazione dei metalli pesanti all'interno dei pannelli di legno riciclato;
- È stato innalzato il limite di concentrazione del cromo relativamente ai metalli pesanti riscontrabili nella pelle utilizzata come rivestimento;
- È stato modificato il contenuto relativo ai COV emessi dai prodotti finiti.

Il testo del D.M. del 3 luglio 2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

GIOCATTOLI AGGIORNAMENTO NORMATIVA, CROMO VI

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019 il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico 2 agosto 2019 recante *“Modifica all'allegato II, parte III, punto 13 del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione del 16 maggio 2018 che modifica l'allegato II, parte III, punto 13, della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla Sicurezza dei Giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI”*.

Con tale provvedimento viene aggiornata la normativa che disciplina la sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il limite di migrazione del cromo VI presente nel materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura. In particolare dal 29 ottobre 2019, data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il limite di migrazione passa da 0,2 mg/kg a 0,053 mg/kg.

Il testo del D.M. del 2 agosto 2019 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI RECUPERO DEI RIFIUTI, LEGGE “SBLOCCA CANTIERI” E CHIARIMENTI REGIONE VENETO

La Legge n. 55/2019 cosiddetta “sblocca cantieri” ha modificato l'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e, in attesa di nuovi provvedimento ministeriali, ha precisato le norme tecniche cui fare riferimento per il rilascio delle autorizzazioni al recupero di rifiuti, ma non fornito indicazioni in merito alle autorizzazioni al recupero legittimamente rilasciate prima della propria entrata in vigore (18.06.2019).

La Regione Veneto ha pubblicato la propria Circolare prot. 427165 del 4 ottobre 2019 recante “Nuovo comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Cessazione qualifica di rifiuto. Prime indicazioni alle Autorità competenti per l'uniforme applicazione sul territorio regionale del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 184-ter e 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006”.

Con tale provvedimento la Regione del Veneto ha fornito le seguenti indicazioni:

- la disposizione contenuta nella legge “sblocca cantieri” si riferisce solo alle nuove autorizzazioni;
- le autorizzazioni in essere all'entrata in vigore della su richiamata legge (18.06.2019) continuano ad esplicare la loro efficacia fino alla naturale scadenza e non devono essere riesaminate prima di tale data.

Infine, la circolare regionale prevede che *“i provvedimenti relativi alla richiesta di nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell'articolo 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti ministeriali e norme nazionali”*.

Si ricorda che la Legge n. 55/2019 (G.U. 17/6/2019, n. 140) contenente *“Disposizioni urgenti per il*

rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cd. Legge "sblocca cantieri") contiene all'articolo 1, comma 19, una modifica al *Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006* ed in particolare all'articolo 184-ter che tratta il tema della *"Cessazione della qualifica di rifiuto"* del quale viene sostituito il comma 3.

La nuova versione del comma 3 dell'art. 184-ter in sintesi prevede che, in attesa dell'emanazione di nuovi decreti ministeriali:

- alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti si continuano ad applicare le previsioni dei decreti ministeriali 5/2/1998, 12/6/2002, n. 161 e 17/11/2005, n. 269;
- le autorizzazioni al recupero di rifiuti (previste dagli artt. 208, 209, 211 e dal Titolo III-bis, se gli impianti sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, del D.Lgs. n. 152/2006) sono rilasciate dalle Regioni, o da dagli enti dalle stesse delegati, sulla base dei criteri indicati dai tre decreti ministeriali (tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti) con possibilità di derogare solo in relazione agli aspetti relativi alle quantità di rifiuti conferibili all'impianto e da sottoporre ad operazioni di recupero.

Viene, inoltre, riservata al Ministero dell'ambiente la possibilità di emanare delle linee guida per garantire l'uniforme applicazione della nuova disposizione sul territorio nazionale soprattutto in merito *"alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana"*.

I titolari delle autorizzazioni rilasciate in attuazione della nuova disposizione dovranno presentare alle autorità competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle linee guida ministeriali, un'apposita istanza di aggiornamento delle autorizzazioni stesse.

Testo articolo 184-ter aggiornato Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre

2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, Dm 12 giugno 2002 n. 161 e allegato 1, Dm 17 novembre 2005, n. 269 per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 178 per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle Linee guida. .

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.

5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Il testo della Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

ATTREZZATURE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE, ADOTTATO IL VENTIDUESIMO ELENCO

Fonte Ministero Lavoro

Con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 è stato adottato il ventiduesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Decreto è composto da sette articoli:

- all'**articolo 1** viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'**articolo 2** sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'**articolo 3** viene decretato l'inserimento *ex novo*, della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'**articolo 4** viene prorogata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto

tempestivamente concludere la propria;

- all'**articolo 5** viene decretata la cancellazione dell'iscrizione, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'**articolo 6** viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 25 febbraio 2019;
- all'**articolo 7** sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.

L'elenco adottato in allegato al Decreto n. 57 del 18 settembre 2019 **sostituisce integralmente il precedente elenco** allegato al Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019.

Il testo del Decreto è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA RIFIUTI, REGIONE VENETO

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 103 del 13/09/2019 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 20 agosto 2019 recante *“Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti.”*

Con questo provvedimento, la Giunta Regionale prende atto che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018 e la relativa procedura applicativa predisposta da GSE sono i criteri statali che definiscono la cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e fornisce indirizzi alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per autorizzare impianti che producono biometano da rifiuti.

Il testo del Deliberazione è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

REACH/CLP

ONLINE LA VERSIONE AGGIORNATA DELLA BANCA DATI DELLE SOSTANZE VIETATE (IN RESTRIZIONE O AUTORIZZATE)

Fonte www.reach.sviluppoeconomico.gov.it

L'Helpdesk Reach del Ministero dello Sviluppo Economico comunica che all'indirizzo <http://bancasostanze.minambiente.it/> è consultabile la versione aggiornata della Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate).

La banca dati raggruppa, in modo omogeneo e sintetico, le informazioni di base su divieti, restrizioni e obblighi di autorizzazione stabiliti a livello europeo per le sostanze caratterizzate da indicazioni di pericolo, come sostanze classificate Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR), Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), inquinanti organici persistenti (POPs), sostanze lesive per lo strato di ozono e sostanze con proprietà di interferenza endocrina.

La banca dati riguarda attualmente 1.405 sostanze disciplinate dal Regolamento (CE) 1907/2006 (Regolamento REACH), dal Regolamento (CE) 1005/2009 (sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono) e dal Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POPs), che ha sostituito il Regolamento (CE) 850/2004.

E' possibile effettuare ricerche testuali (ad es. nome della sostanza), per numero CAS, tipo di pericolo, numero della restrizione o della autorizzazione.

I risultati di ciascuna ricerca e comunque tutte le informazioni contenute nella banca dati possono essere esportati in un file formato CSV. E' inoltre possibile aprire, salvare e stampare in formato PDF la scheda completa della sostanza oggetto della ricerca.

E' infine possibile accedere alla normativa alla base delle restrizioni, autorizzazioni e dei divieti.

La banca dati può essere raggiunta anche dal portale www.reach.gov.it (pagina <https://www.reach.gov.it/banche-dati-sostanze>).

SICUREZZA LAVORO VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI, VOLUME INAIL

Fonte www.inail.it

L'INAIL ha reso disponibile on line una pubblicazione che *illustra in sintesi le conoscenze più aggiornate per l'analisi dei pericoli legati all'esposizione nell'ambiente di lavoro a questo tipo di agenti fisici, che possono riguardare sia il sistema mano-braccio, sia il corpo intero.*

Il volume redatto dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL, fornisce una panoramica completa sulle conoscenze nazionali e internazionali sul tema, e comprende le istruzioni operative sulla corretta metodologia di valutazione dei rischi da utilizzare in base ai dati di certificazione dei costruttori, alle banche dati e alle misurazioni.

Milioni di lavoratori in Italia sono esposti ad agenti di rischio di tipo fisico, tra cui le vibrazioni, responsabili di un largo numero di malattie di probabile origine professionale. Il volume redatto dal Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'Inail fornisce una panoramica completa sulle conoscenze nazionali e internazionali sul tema, e comprende le istruzioni operative sulla corretta metodologia di valutazione dei rischi da utilizzare in base ai dati di certificazione dei costruttori, alle banche dati e alle misurazioni.

Le vibrazioni meccaniche, alle quali ci si espone durante l'attività lavorativa, possono interessare, con diverse modalità, sia il sistema mano-braccio, sia il corpo intero. Nel primo caso, le conseguenze per i lavoratori, come specificato nel d.lgs. 81/2008, possono essere disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari, indicati insieme con il termine "sindrome da vibrazione mano-braccio".

Lombalgie e traumi del rachide sono i principali disturbi legati a questo tipo di esposizione alle vibrazioni, che riguarda gli operatori al lavoro su mezzi di trasporto e macchine industriali vibranti

come autogru, trattori, ruspe e carrelli elevatori, e che avviene mediante il contatto con il sedile. Tra le malattie professionali da agenti fisici denunciate all'Inail, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2017, l'incremento più ampio è stato registrato per l'ernia discale lombare, passata da 3667 casi a oltre 5740. Tra le cause di questa patologia, oltre alla movimentazione manuale di carichi, la trasmissione delle vibrazioni a tutto il corpo.

Prima di procedere con la valutazione del rischio vibrazioni, è necessario procedere con la stima dell'esposizione. La procedura da seguire consente tre alternative, partendo dalla ricerca di informazioni relative a utensili e veicoli all'interno di banche dati. Nel caso in cui la ricerca non dia i risultati sperati, è possibile utilizzare le informazioni fornite dal costruttore. Se anche questa opzione non è percorribile è necessario, infine, eseguire le misure.

In tutti i casi dubbi o controversi, oppure quando si deve eseguire un calcolo particolarmente preciso, occorre fare ricorso alle misure. Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro ha redatto un documento dettagliato con l'elenco dei casi specifici, riportato nel testo. Tra questi, l'esistenza di contenziosi sull'attendibilità dei livelli di esposizione o i casi in cui la valutazione dei livelli di esposizione rientri nelle indagini su presunte malattie professionali.

Il volume fornisce una ricostruzione schematica delle fasi della valutazione del rischio, che, dopo la quantificazione dell'esposizione e l'adozione di metodi di lavoro ergonomicamente adeguati, si chiude con le attività di formazione e informazione dei soggetti esposti e la sorveglianza sanitaria. L'ultimo capitolo è riservato al tema della corretta manutenzione, mentre otto appendici raccolgono numerosi esempi pratici.

SICUREZZA LAVORO INTERPELLI N. 5 E N. 6 DEL 2019 DEL MINISTERO LAVORO, SICUREZZA SEGNALETICA STRADALE E FORMAZIONE, LAVORI IN QUOTA

Fonte Ministero Lavoro

Pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro i seguenti due interPELLI sulla sicurezza:

n. 5 del 15 luglio 2019

“Decreto 22.1.2019 sicurezza – segnaletica stradale – attività lavorative – traffico veicolare – chiarimenti su aggiornamento corsi di formazione 2013”

La Commissione InterPELLI presso il Ministero del lavoro risponde all'ANCE sulla validità dei corsi di aggiornamento erogati secondo le regole del decreto interministeriale 4 marzo 2013, che indicava i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale e che è stato abrogato dal decreto interministeriale 22 gennaio 2019 a partire dal 15 marzo 2019.

La Commissione ritiene che, in assenza di una disciplina transitoria che statuisca diversamente e sulla base del principio delle leggi nel tempo, le disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 troveranno applicazione dalla data della loro entrata in vigore (15 marzo 2019); quanto agli attestati conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del DIM del 22 gennaio

2019, manterranno la loro validità fino alla scadenza prevista dalla previgente normativa ossia 4 anni dalla data di conclusione del corso o del corso di aggiornamento.

n. 6 del 15 luglio 2019

“Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro fornisce il proprio parere in merito al presunto contrasto tra due disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

La Commissione ha ritenuto non sussistente il “contrasto”, rilevato dall’istante, tra gli articoli 148 e 111, D.Lgs. 81/2008. In particolare, viene precisato che l’articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette. Siamo dinnanzi ad una norma speciale, l’articolo 148, che prevale su una norma ordinaria, l’art. 111 del D.Lgs. 81/2008.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ALLIANZ – Welfare e Rischi Aziendali

ARENA BROKER – Prodotti assicurativi

ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e Visite Specialistiche

CDI MANAGER – Manager a Contratto Temporaneo

CENTRO BERNSTEIN – Fisioterapia, Wellness e Fitness

CESARO E ASSOCIATI – Agenzia per il Lavoro

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EDENRED ITALIA – Benefit e Welfare Aziendale

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Route

EULER HERMES – Servizi Assicurativi alle Aziende

EUROTECNICA – Vendita, Noleggio e Assistenza Macchine per Ufficio

FCA ITALY – Automobili

FOOD AND SWEET – Ristorazione, Catering

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il Lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi Elettronici d'Allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di Lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

GRUPPO CENTRO PAGHE – Software e servizi per la gestione del personale

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LIGHTFULL® by Ninfea S.a.s. - Servizi alle Imprese

LINEA UFFICIO SERVICE – Cancelleria

M & P INGEGNERIA – Ingegneria Civile, Messa in Sicurezza Sismica

NEXIVE – Servizio Postale Privato

NORDEST GROUP – Leasing Finanziario e Operativo – Noleggio a Lungo Termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

QCOM – Telecomunicazioni Cybersecurity

SEA Società per Azioni – Esercizi Aeroportuali

SPORTING CLUB ARBIZZANO – Fitness, tennis, nuoto, benessere

TARGET SALUTE – Poliambulatorio, Medicina del Lavoro

TOMMASI FAMILY ESTATE – Vino e enoturismo

TRANSALDI – Consulenze doganali

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

ZOSTAN SACE – Polizze assicurative crediti commerciali